

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2006

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DEGLI OCCHI, VILLABRUNA, BARDANZELLU,
BIANCHI CHIECO MARIA, DELLA SETA, MARZANO**

Annunziata il 20 gennaio 1956

Modificazione dell'articolo 536 del Codice civile e formulazione di nuova norma istitutiva di un diritto successorio a favore del coniuge dei figli premorti senza discendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Codice civile, nella limitazione della codificazione napoleonica e pertanto in analogia con tutte le altre legislazioni continentali che ne hanno subito gli influssi, è ispirato a tradizioni largamente superate dal punto di vista storico nella disciplina dei diritti della donna coniugata. Le tradizioni medesime sono evidentemente quelle di un tempo in cui il diritto civile si formava in cerchie sociali ristrette, e sollecito degli interessi limitati di dette cerchie, che erano poi quelle dell'aristocrazia del denaro e del sangue. Appariva allora come un importante interesse da tutelare che i patrimoni delle grandi famiglie fossero conservati nell'ambito del casato, e veniva considerata con un sospetto che si spiega esclusivamente in base ai ristretti interessi sociali che ispiravano il legislatore, il caso di donne di casato non altrettanto cospicuo che contraessero matrimonio con persone di ceto abbiente.

Da questa origine storica lontana è scaturita tutta la severità da cui è ispirata la vigente legislazione nei confronti della donna coniugata, alla quale si negano rapporti con la famiglia in cui entra, salvo che per il tramite del coniuge suo finché è in vita. Vero è che analoga è la condizione giuridica dell'uomo rispetto alla famiglia della moglie, ma

l'eguaglianza è puramente apparente, dato che nella nostra struttura sociale e familiare la donna vive nell'ambito della famiglia, rimasta vedova, perde ogni posizione economica non avendone di proprie.

Non si spiega oggi, in un diritto privato che deve contemplare situazioni riguardanti l'intera popolazione, la sopravvivenza di norme ispirate alla previsione di situazioni che possono verificarsi ormai solo in ipotesi marginali, che non interessano più se non pochissime famiglie.

È inutile nascondersi che l'innovazione con la quale si ottenga di riconoscere al coniuge un maggior legame con la famiglia dell'altro coniuge avrebbe carattere fortemente antitradizionale. Ma lungi dall'essere un'innovazione rivoluzionaria, essa non farebbe che adeguarsi a un sentimento largamente diffuso, e di gran lunga più adeguato alle odierne esigenze che non la norma vigente.

Tenuto conto che la situazione più grave si verifica quando il coniuge veda mutare completamente le prospettive economiche della propria vita, e della propria vecchiaia, quando la premorienza dell'altro coniuge rispetto ai suoi ascendenti faccia cadere ogni diritto alla successione nei confronti della famiglia del coniuge, si ritiene giusto ed

opportuno che sia messo allo studio e proposto all'attività legislativa del Parlamento un progetto di modifica del Codice civile, riguardante l'articolo 536 in materia di successioni.

In particolare non sembra sconveniente, e sembra invece rispondente alle considerazioni sopra esposte, che venga seguita la strada indicata dal principio di « rappresentazione » e precisamente che venga proposta l'approva-

zione di un comma aggiuntivo all'articolo 536 del Codice civile.

Sembra che la norma, sotto formulata, preoccupata soltanto di evitare ingiusti capovolgimenti di fortuna, ed aliena dallo scopo di provocare trasferimenti di patrimonio da una famiglia ad un'altra, abbia a suo favore l'*aderenza alle esigenze sociali e di giustizia oggi sentite e non contrastanti ad altre esigenze, sia pure meno sentite.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 536 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« A favore del coniuge del figlio legittimo premorto senza discendenti è riservato l'usufrutto di metà della quota indicata nel comma precedente ».